

COMUNE DI VASANELLO
PROVINCIA DI VITERBO

**Regolamento comunale del Baratto
Amministrativo**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27/12/2019

INDICE

- Art. 1 - Riferimenti normativi
- Art. 2 - Il Baratto amministrativo – Attività
- Art. 3 - Applicazione del baratto amministrativo
- Art. 4 - Individuazione dell'importo complessivo o limiti individuali
- Art. 5 - Identificazione dei progetti e dei soggetti da ammettere
- Art. 6 - Destinatari del Baratto
- Art. 7 - Obblighi del Richiedente
- Art. 8 - Verifica dell'attività
- Art. 9 - Obblighi del Comune di Vasanello verso il richiedente
- Art. 10 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO DEL “BARATTO AMMINISTRATIVO”

Art. 1 Riferimenti Legislativi

1.L’art. 190 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, e succ. modifiche (Codice dei contratti pubblici), così recita: *“Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un’ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa”*.

Art. 2 Il baratto amministrativo – Attività

1.Con il concetto di “baratto amministrativo” si introduce per i cittadini la possibilità di applicare l’istituto di cui all’art. 1 del presente regolamento a fronte dell’esenzione o della riduzione dei tributi corrispondenti alla tipologia degli interventi, offrendo all’Ente comunale, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali.

2.Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata la prima forma di intervento di politica sociale. Nel caso in cui non sia possibile accedere a tale forma di assistenzialismo sociale per mancanza dei requisiti, resteranno applicabili le altre forme di sostegno sociale.

3.Le attività in relazione alle quali possono essere concesse le agevolazioni tributarie in commento, sono, come premesso, la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati.

4.L’intervento dei cittadini deve essere sostitutivo o chiaramente integrativo rispetto all’erogazione di servizi normalmente resi dal Comune.

Art. 3 Applicazione del baratto amministrativo

1.Il “baratto amministrativo” viene applicato, in forma volontaria e spontanea ai soggetti indicati dal successivo art. 6.

2.L’attività del baratto amministrativo verrà determinata a corpo e in materia forfettaria, di concerto con il richiedente, secondo le sue attitudini e capacità fisiche, facendo riferimento al servizio reso (non si terrà conto del numero di ore prestate).

3.Il Comune potrà pertanto disporre la riduzione o lo stralcio di tributi (IMU e TASI) corrispondenti al tipo di attività posta in essere, che non siano già scaduti; potrà altresì disporre la riduzione o lo stralcio di crediti di natura extratributaria (tariffe del servizio idrico), i quali ultimi potranno anche essere scaduti negli ultimi cinque dalla data di pubblicazione del bando.

4.Si ritiene opportuno precisare, a questo proposito, che la *ratio* sottesa alla norma in commento consente di collegare la delibera di agevolazione al tributo di riferimento (IMU, TASI) oppure all’entrata extratributaria relativa al servizio idrico anche se in apparenza non direttamente ricollegabile al tipo di attività posta in essere.

5. Così, ad esempio, si potranno prevedere riduzioni o stralci dalla Tasi per progetti di pulizia di parchi pubblici, riconducibili alla sua natura di tributo sui servizi indivisibili, oppure nulla vieta che per un progetto di riqualificazione di un bene immobile possa essere concessa un'agevolazione sull'IMU.

Art. 4 Individuazione dell'importo complessivo e limiti individuali

1. Spetta alla Giunta comunale provvedere alla individuazione, nel mese di gennaio di ciascun anno, della quota annuale che ogni singolo utente o nucleo familiare può richiedere ai fini dello sgravio; con il medesimo atto saranno determinate le quote annuali di sgravio a carico dell'utenza, le date di presentazione delle domande (di cui al successivo art. 6), e potranno anche essere date ulteriori indicazioni relative alle modalità di gestione e attività del Baratto.

2. La deliberazione della Giunta comunale dovrà essere tempestivamente trasmessa ai competenti Uffici di Ragioneria e Tributi per gli adempimenti di competenza in relazione agli effetti sul bilancio preventivo finanziario e sul bilancio consuntivo.

3. La prima deliberazione della Giunta comunale, in esecuzione del presente regolamento, avrà effetto dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di riferimento, onde consentire l'adeguamento degli strumenti di programmazione finanziaria dell'ente.

Art. 5 Identificazione dei progetti e dei soggetti da ammettere

1. Il Settore tecnico del Comune di Vasanello di concerto con il Settore Servizi sociali, sentite le indicazioni della Giunta, predispone un elenco dei progetti, aggiornandolo qualora necessario, commisurato all'importo fissato nell'art. 4 del presente regolamento, al fine di individuare e quantificare le attività necessarie da espletare sul territorio. Successivamente, si procederà, ad opera del Settore Servizi sociali, alla pubblicazione di un bando per la presentazione della domande, alla compilazione della graduatoria ed alle attività successive di cui all'art. 6.

2. Entro il 15 dicembre di ciascun anno, il Responsabile del Settore Servizi sociali, con propria determinazione, stila l'elenco dei soggetti che hanno effettivamente partecipato con la loro attività alla tutela e valorizzazione del territorio, e trasmette detto elenco all'ufficio tributi affinché proceda allo sgravio e alle riduzioni determinate.

3. È data possibilità al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di individuare un coordinatore delle attività, fra i dipendenti del proprio Ufficio, al fine di delegare le attività di coordinamento per la realizzazione del progetto.

Art. 6 Destinatari del Baratto

1. I soggetti legittimati ad usufruire del "baratto amministrativo" devono:

- essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti nel Comune;

- avere un indicatore ISEE stabilito di anno in anno con delibera di Giunta comunale; potranno comunque presentare domanda anche coloro che hanno un ISEE superiore al limite stabilito dalla Giunta, ma in tal caso, riceveranno punti 0;

- avere avere una età non inferiore a 18 anni;

- avere idoneità psico-fisica da valutare in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgere;

- non essere destinatari di sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quater-1 e per i delitti contro la libertà personale;

- essere soggetti passivi dei seguenti tributi comunali: Imu e Tasi oppure essere soggetti passivi di obbligazioni afferenti la fornitura idrica;

- essere in regola con i pagamenti dei tributi di cui sopra (Tasi ed Imu).

2.I destinatari del Baratto Amministrativo possono presentare domanda compilando l'apposito modello, con allegato ISEE, entro la data stabilita annualmente da delibera di Giunta comunale, riportata nel bando pubblicato dal Settore Servizi sociali.

3.Successivamente a questa data, il Responsabile del Servizio Sociale, di concerto con il Responsabile del Settore tecnico, procederà alla compilazione e pubblicazione della graduatoria annuale secondo i criteri di cui alla seguente tabella, ed alla assegnazione dei progetti/attività alle persone utilmente collocate in graduatoria sino alla concorrenza dell'importo complessivo del "Baratto amministrativo" fissato dalla Giunta comunale.

4. La graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio attenendosi a tre fasce di reddito (aggiornate, confermate o modificate annualmente dalla Giunta Comunale) ed agli altri criteri secondo lo schema di cui alla tabella seguente:

a) ISEE sino a € 3.000,00	Punti 10
ISEE da € 3.000,01 sino ad € 10.632,90	Punti 6
ISEE da € 10.632,91 sino ad € 15.000,00	Punti 3
ISEE oltre € 15.000,00	Punti 0
b) Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	Punti 3
c) Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	Punti 1
d) Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	Punti 2
e) I nuclei monogenitoriali con minori a carico	Punti 3
f) Nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	Punti 4
g) Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute. (punteggio per ciascun membro familiare)	Punti 2
h) Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà (a livello locale, provinciale, regionale, nazionale) alla data di presentazione della domanda	Punti 3

5.La Giunta comunale, qualora dovesse verificarsi un alto numero di domande di partecipazione al baratto, può anche decidere di incrementare i fondi da destinarsi a tale finalità.

Possono comunque essere prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data sopra indicata, qualora non fosse stato raggiunto il tetto di spesa previsto per il baratto, pertanto la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (fa fede la data del protocollo del Comune di Vasanello, ovvero l'ordine di consegna nel corso della giornata per le domande del medesimo giorno).

6.L'attività assegnata al richiedente del "Baratto Amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.

7.Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività assegnate senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

Art. 7 Obblighi del Richiedente

1. Il destinatario del “Baratto Amministrativo” presta il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di solidarietà ed utilità sociale, di complementarità e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l’Ente.
2. È tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza “del buon padre di famiglia” e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli.
3. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio o, ove nominato al coordinatore delle attività, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.
4. Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l’intera esigenza del Comune a copertura comunque della somma stabilita.
5. Eventuali attività in eccedenza saranno considerate solo attività di volontariato puro senza che il partecipante al “Baratto Amministrativo” possa richiedere altre decurtazioni.

Art. 8 Verifica dell’attività

1. Lo svolgimento delle attività di cui al “Baratto Amministrativo” può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
2. Proprio per il carattere sociale dell’iniziativa, l’espletamento dell’attività oggetto del “Baratto Amministrativo” può avvenire all’occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
3. Lo svolgimento delle attività di cui al “Baratto Amministrativo” assume esclusiva rilevanza ai fini di quanto disposto dall’art. 190 del Codice dei contratti pubblici e del presente regolamento e non darà mai luogo ad alcun tipo di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, stabile o precario, con il Comune; esso avviene a titolo spontaneo nell’ambito dello spirito di collaborazione del cittadino con il Comune per fini di solidarietà sociale.
4. La verifica finale del regolare espletamento dell’attività programmata sarà effettuata dal Responsabile del Servizio Sociale con le modalità di cui all’art. 5 comma 2, coadiuvato dal Responsabile del Servizio Tecnico.

Art. 9 Obblighi del Comune di Vasanello verso il richiedente

1. Il Comune di Vasanello provvede a fornire gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività, ivi inclusa una copertura assicurativa.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione, sull’Albo pretorio online, della delibera consiliare di approvazione, munita di immediata eseguibilità, ma potrà avere attuazione a decorrere dal gennaio 2020.